



CITTA' DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 52 DEL 07/05/2024

**OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - DELIMITAZIONE SPAZI
PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE**

L'anno duemilaventiquattro, addì sette del mese di Maggio alle ore 17:40, in modalità telematica, si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/11/2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/11/2022 e pervenuto presso l'Ente il 06/12/2022 con prot. n. 103483/2022, così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	PRESENTE	ASSENTE
SCOLAMIERO ANTONELLA		x
TARRICONE FRANCESCO	x	
ANATRIELLO AGOSTINO	x	

con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Paola Moroni, la Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che

- il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 novembre 2022 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 ed il conseguente affidamento della gestione dell'Ente ad una Commissione Straordinaria;
- con Decreto del Prefetto di Roma Prot.n.435746/2022 acquisito agli atti dell'Ente con Prot.n. 99475/2022 è stata decretata, con decorrenza immediata, la provvisoria amministrazione del Comune, con i poteri attribuiti agli organi dell'Ente, sino al perfezionamento dell'iter procedurale di scioglimento e comunque non oltre il termine di 60 giorni dall'adozione del citato decreto, ad una Commissione Straordinaria composta dal Prefetto a. r. D.ssa Antonella Scolamiero, dal Viceprefetto a. r. Dott. Francesco Tarricone e dal Dirigente Area 1 – Comparto Funzioni Centrali a.r. Dott. Agostino Anatriello;
- con D.P.R. del 23/11/2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/11/2022 e pervenuto presso l'Ente il 06/12/2022 con prot.n.103483/2022, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio, e confermata la composizione della Commissione di cui sopra;

RICHIAMATO il Decreto 28 luglio 1995, n. 523 recante "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali.";

RICHIAMATI

- la deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 30/11/2022, con la quale a seguito dell'insediamento della Commissione straordinaria, si definivano le modalità organizzative idonee a garantire l'azione di indirizzo di specifica competenza dell'Ente ai fini del corretto e regolare andamento dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale;
- il D.P.R. del 27/03/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 08/04/2024 e pervenuto presso l'Ente con prot.n.29503/2024, è stata disposta la proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio per ulteriori sei mesi;

VISTI

- il decreto legge 29 gennaio 2024, n.7 con il quale è stata fissata la data di svolgimento delle Elezioni Europee per i giorni 8 e 9 giugno 2024;
- i Decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024 (pubblicati sulla GU n. 85 dell'11 aprile 2024), rispettivamente, di convocazione, per il giorno di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro Paese, complessivamente pari a 76;

RITENUTO di dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii. recante "*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*", in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;

DATO ATTO che il Comune di Anzio rientra nella fascia di popolazione da 30.001 a 500.000 e che l'art. 2 dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 stabilisce il numero degli spazi per ciascun centro abitato nei comuni con popolazione da 30.001 a 500.000 abitanti di almeno 20 e non più di 50;

CONSIDERATO che

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", articolo 1, comma 400, lettera

h), ha disposto la riduzione del numero degli spazi alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti;

- la stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 400, lettera h) ha previsto la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai c.d. Fiancheggiatori;

ATTESO che il piano predisposto dall'Ufficio Tecnico consente la suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni/riquadri sul territorio abitato, considerando le specificità dello stesso tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge;

RICHIAMATO l'art. 3 della citata Legge 4 aprile 1956, n. 212, secondo cui La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati".;

PRESO ATTO delle istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla Prefettura di Roma U.T.G. con propria Circolare n. 25/2024;

VISTE le significative modifiche introdotte in forza del citato art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di procedimenti elettorali, al fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse;

RITENUTO di stabilire e delimitare, a norma dell'art. 2 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e s.m.i., gli spazi da destinare alla propaganda elettorale nei seguenti centri abitati (tabelloni per esteso) da parte di coloro che parteciperanno alla competizione elettorale dell'8 e 9 giugno 2024 nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:

- Viale Mencacci (la Piccola lato nettuno) – Anzio
- Via Tito Livio (banchina stradale fronte parco pubblico Via Spagna) – Quartiere Europa
- Acqua del Turco (Parcheggio fronte farmacia Galassi) – Anzio Colonia
- Piazza Salvo D'Acquisto (Parco pubblico) – Lido delle Sirene
- Viale Roma (banchina stradale adiacente Campo sportivo Villa claudia) - Cincinnato
- Via del Melograno (Parco Pubblico) - Falasche
- Via dell'Acquario (zona a verde Adiacente lato Via delle Fonderia) – Lavinio Stazione
- Via Cinque Miglia (banchina stradale adiacente Cinema Multisala) - Padiglione
- Via alla Marina/Via di valle Schioia (Interno svincolo tra le vie) – Lavinio Mare
- Via Ardeatina (area di sosta sotto pineta fronte Via dei Mughetti) - Lido dei Pini

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.LGs. n. 267/2000 reso dalla Dirigente dell'Area 1 Amministrativa dott.ssa Maria Elena Minchella;

TUTTO CIO' PREMESSO

Con votazione favorevole all'unanimità dei presenti;

DELIBERA

1. di **STABILIRE** e delimitare, a norma dell'art. 2 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e s.m.i., gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024, nei seguenti centri abitati (tabelloni per esteso) e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:

- Viale Mencacci (la Piccola lato nettuno) – Anzio
- Via Tito Livio (banchina stradale fronte parco pubblico Via Spagna) – Quartiere Europa

- Acqua del Turco (Parcheggio fronte farmacia Galassi) – Anzio Colonia
- Piazza Salvo D'Acquisto (Parco pubblico) – Lido delle Sirene
- Viale Roma (banchina stradale adiacente Campo sportivo Villa claudia) – Cincinnato
- Via del Melograno (Parco Pubblico) – Falasche
- Via dell'Acquario (zona a verde Adiacente lato Via delle Fonderia) – Lavinio Stazione
- Via Cinque Miglia (banchina stradale adiacente Cinema Multisala) – Padiglione
- Via alla Marina/Via di valle Schioia (Interno svincolo tra le vie) – Lavinio Mare
- Via Ardeatina (area di sosta sotto pineta fronte Via dei Mughetti) - Lido dei Pini

2. di **PRECISARE** che dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata:

a) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, etc.;

b) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;

c) l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a liste o movimenti politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. E' fatta eccezione, per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130/1975). In particolare: devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 6 della legge 24/4/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);

3. di **STABILIRE** che l'Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, per ciascun candidato o lista (D.L.von.507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3, della legge n.515/93). In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93);

4. di **DEMANDARE** agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale gli adempimenti successivi e consequenziali finalizzati all'attuazione della presente deliberazione ed al controllo sul rispetto di quanto previsto;

5. di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del T.U. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**Dott. Francesco Tarricone
Dott. Agostino Anatriello**

II SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Paola Moroni